

**Attuazione dell'articolo 120,
comma 2, del Testo unico
bancario in materia di
produzione degli interessi nelle
operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attività
bancaria**

**Osservazioni al documento
posto in consultazione dalla
Banca d'Italia**

Premessa

La Delibera CICR, recante “Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria (art. 120, comma 2 del Testo Unico Bancario, come sostituito dall’art. 1, comma 629, legge 27 dicembre 2013, n. 147)” introduce elementi di certezza in quello che sino ad oggi era un quadro normativo fortemente incerto.

La proposta di Delibera del CICR rappresenta un elemento di “stabilizzazione” del quadro normativo, fortemente atteso. Ciononostante resta fermo il totale disallineamento della normativa primaria italiana con la disciplina della capitalizzazione degli interessi in ambito bancario rispetto agli altri Paesi europei, considerato che la disposizione dell’art. 120, comma 2, del TUB rappresenta un *unicum* in Europa.

E’ la stessa Commissione Europea ad evidenziare – in una nota indirizzata alle Autorità italiane nello scorso mese di giugno – come la “capitalizzazione degli interessi”, in particolare in operazioni quali l’apertura di credito in conto corrente, risulti una pratica comune in tutti gli altri Stati membri dell’Unione, sottolineando che nessuno di questi prevede una disposizione analoga a quella italiana.

Le osservazioni di seguito riportate sono quindi volte a segnalare aspetti operativi da tener presente per facilitare la gestione del rapporto con il cliente, nonché i conseguenti impatti organizzativi e creditizi, anche al fine di evitare che l’eccessiva macchinosità del rispetto della norma non finisca per avere ricadute negative per la clientela stessa, inclusa la possibilità di rendere totalmente desuete alcune tipiche operazioni quali l’apertura di credito in conto corrente. Allo stesso tempo alcune osservazioni sono volte a contenere i margini temporali necessari per l’adeguamento delle procedure e della contrattualistica con la clientela.

* * *

1. Interessi moratori (Art.2)

La proposta di Delibera dispone che: “per la produzione degli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile”.

Commento

Al riguardo la bozza di delibera correttamente non considera gli interessi moratori come interessi capitalizzati periodicamente, di cui alla lettera b) del comma 629 della legge di stabilità 2014, e pertanto li esclude dalle modalità di calcolo previste dall’art. 4. In ragione di ciò e al fine di evitare le ambiguità che potrebbero sorgere dal semplice rimando alla norma del codice civile sembrerebbe più logico che fosse ripresa la disciplina prevista in proposito

dall'art. 3 della Delibera del CICR del 9 febbraio 2000. Ciò anche al fine di dare certezza in merito all'applicazione degli interessi moratori sulle rate di preammortamento delle operazioni di finanziamento.

Quanto sopra in considerazione del fatto che il precetto contenuto nel secondo comma dell'art. 120 TUB riguarda la produzione di interessi sugli interessi "periodicamente capitalizzati", mentre sia gli interessi compresi nelle rate scadute dei finanziamenti con piano di ammortamento predefinito sia quelli impagati derivanti dall'estinzione di un conto corrente non sono per loro natura periodicamente capitalizzati.

Ciò anche in quanto la delega conferita al CICR dall'art. 120 TUB (come novellato) riguarda in generale la "produzione di interessi" e dunque non pone una preclusione a disciplinare in modo analogo a quanto in materia a suo tempo disciplinato dalla Delibera CICR del 2000 in tema di interessi moratori, in particolare nei finanziamenti.

2. Ambito di applicazione dell'art. 4, in tema di rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito (Art. 4, comma 1)

L'articolo 4, comma 1, prevede che: "Il presente articolo si applica ai rapporti regolati in conto corrente e in conto di pagamento nonché ai finanziamenti a valere su carte di credito".

Commento

Con riferimento all'ambito di applicazione dell'art. 4, la definizione utilizzata nella rubrica nonché nel comma 1 sembrerebbe ricomprendere teoricamente un'ampia gamma di operazioni che vedono, in molti casi, il regolamento del pagamento in conto corrente.

Tuttavia, molte di queste operazioni risultano già rispondenti al precetto di cui all'art. 3 (Regime degli interessi) in quanto, per i motivi di seguito illustrati, non vedono sugli interessi maturati la produzione di interessi.

Alla luce di ciò - tenuto anche conto delle considerazioni svolte nella Relazione illustrativa alla proposta di Delibera con riferimento alle aperture di credito, nonché dell'intero meccanismo dell'art. 4 - si ritiene che la *ratio* di tale articolo, laddove parla di rapporti regolati in conto corrente, sia quella di far riferimento al conto corrente, nonché agli affidamenti ed alle anticipazioni a valere sullo stesso conto.

Non possono pertanto soggiacere al meccanismo di cui all'art. 4 i rapporti di seguito elencati, in quanto – come detto - già assorbiti nel più generale disposto di cui all'art. 3:

(i) rapporti che **utilizzano il conto corrente esclusivamente come mezzo di pagamento**, ma non ne seguono le logiche del suo funzionamento (capitalizzazione periodica);

(ii) rapporti che **per la loro struttura non comportano produzione di interessi su interessi** (ad esempio i finanziamenti con piano di rimborso

rateale con conseguente possibilità di addebito per intero della rata sul conto, se questa è la modalità di pagamento convenuta tra l'intermediario e il cliente). Sarebbe infatti incongruente far ricadere tali finanziamenti sotto l'obbligo di gestire separatamente il pagamento della quota capitale delle rate (addebitabile direttamente sul conto) da quello della quota interessi (quota che risulterebbe esigibile una volta soddisfatta la periodicità minima annua di conteggio trascorso l'ulteriore termine di 60 giorni dall'invio di una comunicazione al cliente).

D'altra parte, l'esclusione di tali finanziamenti dall'ambito di applicazione della procedura prevista dall'articolo 4, consente di evitare il verificarsi di una situazione deteriore per quei finanziamenti a medio e lungo termine che vengono erogati in comparti come il credito "corporate" o "agevolato". In questi casi, tenuto conto che spesso è stabilita la restituzione di soli interessi (di preammortamento e/o con la formula "bullet"), la loro mancata corresponsione, anche prolungata, sarebbe priva di sanzioni, salvo l'applicazione dei principi del codice civile.

Nella categoria dei rapporti che per la loro struttura non comportano produzione di interessi su interessi, rientrano anche i **finanziamenti a valere su carte di credito** (con ciò intendendosi quelli erogati dalla società emittente, ad es. credito c.d. *revolving*). Occorre, infatti, considerare che tali finanziamenti sono equiparabili, per le modalità di rimborso, ai finanziamenti rateali, in quanto gli interessi maturati non producono interessi. Infatti, detti interessi, a maturazione giornaliera, vengono conteggiati mensilmente e sempre con cadenza mensile vengono contabilizzati separatamente dalla sorte capitale onde evitare qualsiasi forma di calcolo di interessi su interessi con evidenza nelle comunicazioni periodicamente inviate alla clientela ai sensi di legge. Il rimborso avviene mediante rate mensili di importo costante (modificabile entro i limiti consentiti su istanza del cliente) composte dagli interessi maturati il mese precedente e da una quota capitale, in coerenza col disposto di cui all'art. 1194 cod. civ.

(iii) rapporti che sono a tempo determinato con scadenza infrannuale (ad esempio, aperture di credito a tempo determinato), in quanto hanno la medesima caratteristica dei crediti scaduti, considerato che il pagamento, nei tempi convenzionalmente predeterminati tra banca e cliente, coincide con la scadenza del finanziamento che potrebbe ben essere infrannuale.

Si segnala, inoltre, la peculiare operatività, **lato raccolta, dei libretti di deposito a risparmio e dei depositi vincolati**. Invero, l'applicazione delle procedure di pagamento di cui all'art. 4 a tali forme di risparmio creerebbe una serie di distonie tra le quali, ad esempio, che gli interessi accreditati annualmente sul libretto non potrebbero essere sommati al capitale per produrre ulteriori interessi, ma essere di anno in anno accantonati e che il cliente depositante dovrebbe attendere 60 giorni dal ricevimento del rendiconto (nel caso di libretto nominativo) o 60 giorni dal 1° gennaio per i

libretti al portatore (fino al 30 gennaio il loro rendiconto è a disposizione in filiale) per il prelievo degli interessi.

Quanto ai cd. "time deposit" - nei quali gli interessi devono necessariamente essere riconosciuti subito allo scadere del vincolo, essendo proprio il "premio" per aver mantenuto inalterato l'importo per un periodo più o meno lungo - non avrebbe ragione di essere un ulteriore periodo di non esigibilità di cui potrebbe avvalersi l'intermediario qualora nel contratto non sia prevista una clausola più favorevole al cliente (come ammessa dall'art. 5, comma 3) che disponga l'immediata esigibilità.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, risulterebbe pertanto utile modificare la rubrica e il comma 1, sostituendo le parole "rapporti regolati in conto corrente" con le seguenti "**di conto corrente**" ed eliminando le parole "finanziamenti a valere su carte di credito".

3. Procedura per il pagamento degli interessi (Art. 4)

Sono riportate alcune osservazioni in merito all'opzione tecnica prevista nella proposta di Delibera.

3.1. Articolo 4, comma 2

L'articolo 4, comma 2, prevede che: "Il contratto stabilisce la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre".

Commento

La contabilizzazione/esplicitazione/rendicontazione degli interessi con periodicità solo annuale potrebbe generare problemi ai clienti che spesso esigono contabilizzazioni più frequenti per esigenze gestionali.

Si chiede pertanto di voler confermare che è possibile che il cliente mantenga il diritto di scegliere la periodicità di puro conteggio degli interessi, ferma restando la periodicità contrattualmente prevista per la contabilizzazione degli altri oneri e spese inerenti il rapporto e di confermare che la contabilizzazione/rendicontazione con periodicità non inferiore all'anno non debba limitare le banche nella possibilità di "conteggiare" gli interessi debitori anche infrannualmente in concomitanza con l'invio dell'estratto conto periodico, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 rispetto all'esigibilità degli stessi.

Ciò consentirebbe di rendicontare al cliente e alle funzioni delle banche competenti in materia di rischio di credito gli interessi maturati, evitando di complicare il rispetto delle normative in materia di usura, CIV e bilanci bancari (cfr. infra).

3.2. Articolo 4, comma 3

L'articolo 4, comma 3, prevede che "gli interessi maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo".

Commento

Si esprime apprezzamento sulla scelta assunta dalla proposta di Delibera di non formulare indicazioni operative, lasciando pertanto alla discrezionalità degli intermediari l'individuazione della modalità con cui procedere alla separazione della contabilizzazione degli interessi maturati e della sorte capitale.

Si segnala, peraltro, la necessità di chiarire la seguente frase "il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo", in considerazione del fatto che per la sorte capitale occorre far riferimento alla disciplina contrattuale.

Al riguardo si propone di riformulare il periodo come segue: "il saldo periodico della sorte capitale produce interessi secondo quanto contrattualmente pattuito".

3.3. Articolo 4, comma 4

L'articolo 4, comma 4, stabilisce che: "Gli interessi, attivi e passivi, divengono esigibili decorso un termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte del cliente dell'estratto conto inviato ai sensi dell'articolo 119 del TUB o delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 126-quater, comma 1, lettera b), TUB. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente. Decorso il termine di sessanta giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi sul conto o sulla carta; in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale".

Commento

Esigibilità

La decorrenza dell'esigibilità dopo sessanta giorni dalla ricezione della rendicontazione di fatto allunga la durata del debito per interessi (e il relativo rischio) ad almeno quattordici mesi.

Nel comprendere l'impostazione assunta dalla Delibera quanto alla connessione tra decorrenza del termine di esigibilità e conoscenza da parte del cliente dei contenuti dell'estratto conto, si segnalano tuttavia delle onerosità e difficoltà gestionali per quella fascia – ancora consistente – di clientela che, da un lato, non è dotata di PEC, dall'altro, pur essendone astrattamente dotata non ha contrattualmente aderito all'utilizzo di tale modalità telematica ai fini dell'invio delle comunicazioni ex art. 119 e 126-quater, comma 1, lettera b) del TUB.

Si propone pertanto la seguente soluzione, volta ad evitare i costi di postalizzazione e la complicata gestione separata delle scadenze:

ancorare il *dies a quo* del termine di esigibilità ad un termine fisso, ad esempio il 31/12 e cioè alla data di chiusura del conteggio degli interessi, posto che il cliente conosce preventivamente, sulla base dell'accordo contrattuale, la scadenza del proprio debito per interessi e da tale scadenza può senza particolari complessità calcolare il decorso dei sessanta giorni. In questo senso, andrebbe modificato il relativo passo della Delibera che prevede che "Gli interessi, attivi e passivi, divengono esigibili decorso un termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte del cliente dell'estratto conto".

In ogni caso, occorre prevedere l'immediata esigibilità delle somme maturate a titolo di interessi quantomeno nelle ipotesi di risoluzione del contratto o di recesso per colpa grave di una delle parti (cfr. anche il successivo commento al comma 6, dell'art. 4).

Appare opportuno specificare che, per i 60 giorni di inesigibilità, gli interessi creditor maturati al 31/12 sono indisponibili per eventuali operazioni in addebito sul conto (ad esempio come provvista pagamento di assegni o bonifici).

Posto quanto sopra, con riferimento al termine di decorrenza dei 60 giorni si propone un'ulteriore soluzione che, nel mantenere fermo l'elemento della conoscibilità del cliente, tiene in considerazione anch'essa la molteplicità di strumenti utilizzati dalle banche, tra di essi diversificati, anche in funzione dell'evoluzione tecnologica e di gestione della comunicazione nel rapporto banca cliente (si pensi ad esempio all'utilizzo delle caselle postali anche nell'ambito dello sportello bancario).

Si propone, pertanto, di differenziare il decorso del termine di esigibilità come segue:

- per i soggetti che hanno concordato con la banca l'utilizzo della PEC (siano essi persone giuridiche che fisiche) il termine dei 60 giorni decorre dalla ricezione
- per i soggetti non dotati di PEC o che, sebbene dotati, non ne abbiano concordato con la banca l'utilizzo, le banche pubblicano entro il 10 gennaio di ogni anno in Gazzetta Ufficiale un avviso alla clientela con il quale informano che sono disponibili – nelle forme di comunicazione stabilite in sede contrattuale – gli estratti conto. Il termine di 60 giorni, per tali soggetti, inizia a decorrere dal giorno della pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale.

La Gazzetta Ufficiale risponde giuridicamente all'esigenza di conoscibilità del cliente, attraverso la forma di pubblicità riconosciuta come quella con grado di diffusività massimo nell'ordinamento italiano.

D'altro canto è lo stesso strumento che è stato ritenuto rispondere all'obiettivo di dare conoscenza al cliente bancario della cessione in blocco dei rapporti giuridici (cfr. art. 58 del TUB).

La Delibera potrebbe inoltre prevedere una delega alla Banca d'Italia per stabilire – in funzione delle evoluzioni tecnologiche – forme alternative di pubblicità.

Autorizzazione una tantum

Come sopra anticipato il comma 4 dispone che: “Decorso il termine di sessanta giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può autorizzare l’addebito degli interessi sul conto o sulla carta; in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale”.

Sul punto si segnala quanto segue.

La disposizione si basa su una necessaria autorizzazione del cliente.

Al riguardo si ritiene che detta autorizzazione possa essere anche preventiva sulla base di un’apposita previsione contrattuale, distinguendo tra nuova clientela e clienti attuali.

Nella prima ipotesi, l’autorizzazione *una tantum* potrebbe anche essere resa su un modulo *ad hoc* con specifica sottoscrizione separata da quella di approvazione del contratto, fatta salva la possibilità per il cliente di modificare in qualsiasi momento del rapporto la decisione di rilascio di tale autorizzazione e di richiedere espressamente di volere ricevere/effettuare il pagamento degli interessi con altre modalità (quali ad esempio il pagamento in contanti).

Nei confronti della clientela in essere alla data di entrata in vigore della Delibera, si ritiene che la citata clausola per l’autorizzazione *una tantum* preventiva possa essere inserita nella comunicazione *ex art. 118 TUB*, o *126 - sexies TUB*, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della Delibera, come adeguamento normativo.

Si chiede, inoltre, conferma della possibilità di applicare la compensazione tra interessi creditori e debitori maturati, nonché della possibilità di pagare gli interessi prima della scadenza del termine di esigibilità.

3.4. Articolo 4, comma 5

L’articolo 4, comma 5, prevede che “Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi”.

Commento

Al riguardo si ritiene che – considerato che il principio di cui all’art. 1194 c.c. è generale e che la stessa proposta di Delibera lo fa salvo – non sia necessaria una previsione contrattuale per stabilire l’imputazione dei fondi all’estinzione del debito per interessi.

Si ritiene inoltre conforme alla prescrizione normativa: **(i)** utilizzare per il pagamento anche i fondi preesistenti ovvero resisi disponibili nel corso della pendenza del termine dei 60 giorni; **(ii)** avvalersi – ricorrendone le condizioni – della disciplina codicistica della compensazione legale; **(iii)** utilizzare come

fondi per il pagamento non soltanto i pagamenti ex PSD, ma anche altre "rimesse" e quindi ogni somma accreditata a favore del cliente. Infatti l'espressione "i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente" sembra riferirsi solo ai pagamenti soggetti alla disciplina PSD nella quale viene esplicitato che le somme vengono accreditate prima sul conto dell'intermediario e, poi, vengono regolate sul conto del cliente. Tuttavia non sempre ricorre l'ipotesi per cui una rimessa sia prima accreditata sul conto dell'intermediario e poi dallo stesso versata sul conto del cliente (si pensi, ad esempio, al caso di un versamento per cassa fatto dal cliente). Si propone pertanto, a tali fini, la seguente riformulazione nella disposizione in esame: "il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, ogni somma da accreditare a favore del cliente possa essere prioritariamente impiegata per estinguere il debito da interessi".

3.5. Articolo 4, comma 6

L'articolo 4, comma 6, prevede che: "In caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, se contrattualmente stabilito; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi".

Commento

Si ritiene necessario esplicitare che in caso di chiusura del conto non trova applicazione la procedura di cui all'art. 4 e che quindi gli interessi, sia creditori sia debitori, in quanto immediatamente esigibili, possono essere richiesti subito in pagamento.

Inoltre, non appare necessario che per consentire la produzione degli interessi sulla sorte capitale debba farsi riferimento ad un'apposita previsione contrattuale, stante il principio di cui all'art. 1282 cod. civ.

Infine, si ritiene che, nonostante sia previsto che "quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi", con tale previsione non si è inteso escludere il ricorso alla disciplina del codice civile in quanto altrimenti verrebbero posti sugli intermediari limiti che non trovano applicazione per qualunque altro creditore.

4. Disposizioni finali (Art. 5)

L'articolo 5 della proposta di Delibera prevede che:

"1. La presente delibera si applica agli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2016.

2. I contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 120 del TUB e alla presente delibera, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del TUB. L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 31 dicembre 2015.
3. Ai sensi dell'art. 127, comma 1, del TUB, le previsioni della presente delibera sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente".

Commento

Al riguardo si segnala quanto segue.

Si chiede conferma del fatto che per "interessi maturati a partire dal primo gennaio 2016" si intendono gli interessi che iniziano a maturare da tale data, e non gli interessi accreditati/addebitati sul conto dal 1° gennaio 2016.

La questione è rilevante con particolare riferimento alla disciplina dello *ius variandi* espressamente menzionata nella proposta di Delibera, ai fini dell'adeguamento dei contratti. Infatti, nel caso in cui si accedesse alla tesi per cui la Delibera si applica agli interessi accreditati/addebitati sul conto dal 1° gennaio 2016, non vi sarebbero i tempi tecnici (60 giorni) per il rispetto del preavviso, dovendo le banche inviare le lettere ai fini della modifica unilaterale del contratto prima ancora che la Delibera venga definitivamente emanata.

Si ritiene pertanto che, a seguito dell'emanazione della Delibera, la banca debba provvedere al più presto all'adeguamento dei contratti in essere, ma che detto adempimento non potrà che essere il frutto di una tempistica (non disponibile dalle parti) che impone di assicurare il rispetto del preavviso minimo di due mesi del cliente (ex art. 118 e 126-sexies TUB).

Infine, considerato l'approssimarsi di tale termine e dei necessari tempi per implementare le procedure delle banche alle nuove disposizioni, si ritiene che detto termine vada posticipato ed ancorato alla scadenza di un successivo trimestre di riferimento della contabilizzazione degli interessi (1° aprile o 1° luglio).

Si ritiene necessario che sia inserito tra i "Visti" di cui alle premesse della proposta di Delibera l'art. 161, comma 5, TUB (che prevede che le disposizioni emanate dalle Autorità creditizie, ai sensi di norme abrogate o sostituite, continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del TUB).

Si fa presente la necessità di un coordinamento con le nuove Disposizioni in materia di Trasparenza cui gli intermediari si sono adeguati entro 1° ottobre 2015 ed, in particolare, per i rapporti aperti nell'ultimo trimestre 2015, si chiede se è possibile fare riferimento alle regole sulla "capitalizzazione" sino alla piena operatività della Delibera del CICR, riportando tale informazione nella dicitura "Altro" del Foglio Informativo.

5. Coordinamento dei contenuti della Delibera con altre normative

Al riguardo si segnala la necessità di:

verificare le implicazioni che possono derivare dalla normativa in argomento su altre normative di vigilanza

disposizioni che indichino come considerare e segnalare in Centrale Rischi il debito per interessi, sia in corso d'anno (quando ancora non è esigibile), sia alla scadenza del termine di inesigibilità (se non pagato nei termini).